



# CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE AFFARI GENERALI  
UFFICIO CONTRATTI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ALCUNE  
FASI E PROCEDURE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE  
DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI, IN ATTUAZIONE  
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.  
LGS. 31.03.2023 N. 36.**

## INDICE

*Articolo 1 – Oggetto.*

*Articolo 2 – Programmazione.*

*Articolo 3 – Determina a Contrarre.*

*Articolo 4 – Conflitto d'interesse.*

*Articolo 5 – Termini delle procedure di appalto e di concessione.*

*Articolo 6 – Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di appalto di valore inferiore alle soglie comunitari*

*Articolo 7 - Elenchi di operatori economici*

*Articolo 8 - Digitalizzazione delle procedure di gara.*

*Articolo 9 - Seggio di gara - Criteri per la nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con offerta economicamente più vantaggiosa*

*Articolo 10 - Controllo sul possesso dei requisiti.*

*Articolo 11 – Garanzie.*

*Articolo 12 – Stipula del Contratto.*

*Articolo 13 – Disposizioni Finali.*

## **Articolo 1**

### **(Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina i processi di acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati dall'Amministrazione, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023, di seguito individuato anche come "Codice", e dalla normativa di settore.
2. Il presente regolamento disciplina anche le modalità di attuazione di alcune disposizioni del Codice al fine di consentire l'ottimale gestione dei processi di acquisizione di beni, servizi e lavori da parte dei vari Settori dell'Amministrazione.
3. Il presente regolamento si applica anche ai processi di acquisizione effettuati dalla Centrale di Committenza per conto dei comuni aderenti.

## **Articolo 2**

### **(Programmazione)**

1. Per la redazione e la pubblicazione del programma triennale rispettivamente dei lavori pubblici e degli acquisiti di beni e servizi e dei relativi elenchi annuali si applica quanto previsto dall'art. 37 e dall'Allegato I.5 del Codice.
2. Il programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo stimato è pari o superiore a € 150.000.
3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti il cui importo stimato è pari o superiore a € 140.000.
4. I suddetti atti programmatici e i relativi elenchi annuali dovranno essere redatti in conformità agli schemi-tipo previsti nel citato Allegato I.5 del Codice.

## **Articolo 3**

### **(Determina a contrarre)**

1. L'avvio delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori deve essere preceduto, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Codice, da determina a contrarre che contenga almeno:
  - a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare con l'affidamento
  - b) le caratteristiche dei lavori, dei beni e dei servizi che si intendono acquisire
  - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento
  - d) la relativa copertura contabile

- e) la procedura che si intende seguire
- f) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte
- g) le principali condizioni contrattuali

Le indicazioni di cui ai punti b) e g) del presente comma, possono essere fornite mediante richiamo al contenuto del capitolato speciale.

2. Per le procedure per le quali è consentito l'affidamento diretto, è possibile procedere tramite determina a contrarre che contenga, in modo semplificato:

- a) l'oggetto dell'affidamento
- b) l'importo
- c) l'individuazione del contraente
- d) le ragioni di scelta del contraente, che possono essere individuate anche attraverso confronto di due o più preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, o mediante confronto con la spesa per precedenti affidamenti o con il corrispettivo riconosciuto da altre amministrazioni per affidamenti analoghi
- e) il possesso da parte del fornitore dei requisiti richiesti e di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **Articolo 4**

##### **(Conflitto di interessi)**

1. All'avvio delle procedure inerenti i contratti pubblici, il personale che, a qualsiasi titolo, intervenga con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti e della concessioni e ne possa influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi, ai sensi della normativa vigente, rispetto all'oggetto del contratto.

2. Si ha conflitto di interesse nel caso di soggetto che abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interesse ne dà comunicazione al Comune e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

## **Articolo 5**

### **(Termini delle procedure di appalto e di concessione)**

1. Le procedure di scelta del contraente dovranno essere ultimate nei termini indicati nell'Allegato I.3 del Codice.
2. I termini indicati decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio dell'invito a presentare offerta e non possono essere sospesi, se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice.
3. Resta salva la facoltà del RUP di prorogare i termini con proprio atto motivato, nei casi e con la procedura previsti all'art. 5 del citato allegato I.3.
4. In caso di superamento dei termini, si applica l'art. 17 comma 3 del Codice.

## **Articolo 6**

### **(Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di appalto di valore inferiore alle soglie comunitarie)**

1. In esecuzione della normativa relativa ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, contenuta nel Libro II – Parte I del Codice, per gli affidamenti diretti disciplinati dall'articolo 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice, operano le seguenti disposizioni:
  - a) per affidamento diretto di lavori, l'operatore economico/gli operatori economici da invitare dovranno essere individuati attraverso l'elenco telematico aperto degli operatori economici esecutori di lavori pubblici tenuto dal Comune o, nel caso si proceda tramite ricorso al MEPA, tra gli operatori economici abilitati al bando Lavori, per la categoria necessaria;
  - b) per affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura, l'operatore economico/gli operatori economici da invitare dovranno essere individuati attraverso l'elenco di professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e attività connesse tenuto dal Comune, o, nel caso si proceda tramite ricorso al MEPA, tra gli operatori economici abilitati al bando Servizi – Servizi professionali;
  - c) per l'affidamento diretto di servizi e forniture, l'operatore economico/gli operatori economici da invitare dovranno essere individuati tramite indagine di mercato svolta mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Comune per almeno 15 giorni, salvo per casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a non meno di cinque giorni; nel caso si proceda tramite ricorso al MEPA, l'operatore economico/gli operatori economici da invitare saranno individuati tra gli operatori economici abilitati al bando MEPA per la corrispondente categoria merceologica;

- d) nel caso di affidamento diretto non mediato, è facoltà del RUP procedere direttamente all'individuazione dell'operatore economico cui richiedere il preventivo/offerta.
2. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti, sono individuate le fasce di valore previste dall'art. 50 comma 1 lettere da a) ad e) del Codice. Pertanto, il divieto di affidamento si applica con riferimento a ciascuna fascia di valore.
  3. E' possibile il re-invito del contraente uscente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:
    - a) Particolare struttura del mercato in rapporto all'oggetto dell'affidamento
    - b) Effettiva assenza di alternative, connessa al numero circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato
    - c) Accurata esecuzione del precedente contratto
  4. Nel caso di contratti preceduti da indagine di mercato, il principio di rotazione non opera se l'indagine di mercato è stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura.
  5. E' possibile derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a € 5.000, fatto salvo il generale principio di divieto di frazionamento artificioso dell'appalto.

## **Articolo 7**

### **(Elenchi di operatori economici)**

1. Il Comune di Casale Monferrato può dotarsi di elenchi di operatori economici tra cui selezionare, nel rispetto del principio di rotazione, i soggetti da invitare alle procedure di gara.
2. Il vigente *Elenco telematico degli operatori economici esecutori di lavori pubblici* e il vigente *Elenco dei professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e attività connesse*, continuano la loro operatività e sono disciplinati dall'articolo 3 dell'Allegato II.1 al Codice.
3. L'iscrizione ai suddetti elenchi è consentita agli operatori economici di cui agli articoli 65 e 66 del Codice che si trovino in una delle seguenti situazioni:
  - a. Possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti per la tipologia di attività da svolgere;
  - b. assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice;
  - c. assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
  - d. assenza di provvedimenti che comportino ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

4. Nel caso di Consorzio, i motivi di esclusione di cui ai punti b) e c) non devono sussistere né per il Consorzio né per ciascuna impresa consorziata.
5. Per l'iscrizione all'elenco, gli operatori economici esecutori di lavori pubblici devono possedere:
  - a. per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00, i requisiti dell'art. 28 dell'Allegato II.11 del Codice;
  - b. per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00, l'attestazione SOA in corso di validità, per le categorie per le quali si richiede l'iscrizione, in ragione della classifica posseduta.
6. Non è consentita l'iscrizione all'Elenco in forma di raggruppamento temporaneo di impresa o di professionisti. L'operatore economico invitato individualmente ha, tuttavia, la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 68 del Codice.
7. L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
8. La stazione appaltante provvede alla revisione dell'elenco con cadenza biennale e procede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o che non presentino la documentazione richiesta per la revisione o nei confronti dei quali abbia assunto un provvedimento di risoluzione contrattuale per grave inadempimento o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti avviene via PEC e, a sua volta, l'operatore economico darà riscontro tramite PEC.
9. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.
10. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Per la scelta operatori economici iscritti all' *Elenco telematico degli operatori economici esecutori di lavori pubblici*, si procede mediante l'applicazione di un algoritmo che li individua in ordine inverso rispetto agli inviti accumulati sulla categoria della gara e sulla relativa fascia di importo, alle penalità assegnate dall'Amministrazione e al numero di inviti virtuali accreditati al momento dell'abilitazione in elenco. A parità di numero di inviti e penalità, gli operatori sono ordinati secondo il numero ordine assegnato in Elenco.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> L'algoritmo di rotazione con invito virtuale accreditato, all'atto dell'iscrizione, all'operatore economico un numero di inviti pari al massimo di quelli attribuiti all'operatore economico già iscritto all'Elenco per la medesima categoria e fascia di importo.

## **Articolo 8**

### **(Digitalizzazione delle procedure di gara)**

1. Il Comune di Casale Monferrato ha provveduto a dotarsi di una piattaforma telematica di negoziazione per la gestione delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori.
2. Fatti salvi gli obblighi di utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da CONSIP e dalla Centrale di Committenza regionale S.C.R. Piemonte, gli affidamenti dovranno essere gestiti con la piattaforma di e-procurement in dotazione al Comune.
3. L'utilizzo della piattaforma consente:
  - a) il rispetto dei principi di trasparenza e pari trattamento nelle procedure di affidamento, in quanto tutti gli operatori presenti sul mercato dispongono delle medesime informazioni e sono soggetti al rispetto delle stesse procedure;
  - b) la dematerializzazione dei documenti, con conseguente riduzione di costi, e snellimento delle procedure;
  - c) la riduzione del margine di errore legato alla gestione manuale delle comunicazioni.

## **Articolo 9**

### **(Seggio di gara - Criteri per la nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con offerta economicamente più vantaggiosa)**

- 1 Nelle procedure di affidamento aggiudicate con il criterio del minor prezzo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, composto da personale della stazione appaltante, presieduto dal Dirigente del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
- 2 Nelle procedure di affidamento aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice è nominata dal Dirigente del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; il provvedimento di nomina individua anche il segretario, che non assume il ruolo di componente della commissione.
3. La commissione giudicatrice è di norma composta da tre componenti, compreso il Presidente, che di norma è un Dirigente della Stazione appaltante; qualora lo richieda la complessità delle offerte, il numero di componenti potrà essere pari a cinque, compreso il Presidente. Anche il RUP può far parte della commissione giudicatrice.
4. I commissari così come i componenti del seggio di gara possono essere individuati tra i dirigenti e/o il personale di categoria D della stazione appaltante, in possesso di competenze e professionalità adeguate al settore cui si riferisce il contratto da affidare; il Presidente della commissione giudicatrice è un dirigente diverso da quello competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. Il Presidente e i componenti della commissioni giudicatrice sono selezionati secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
5. Il ricorso a funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, a professionisti esterni può avvenire solo in caso di mancanza di adeguate professionalità in organico. L'atto di nomina stabilisce anche il compenso spettante.

6. Ai componenti e al Presidente del seggio di gara e della commissione giudicatrice si applicano le cause di incompatibilità di cui all'art. 93 comma 5 lett. b) e c) del Codice.

7. La nomina della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte; ai fini della trasparenza, il provvedimento di nomina, corredato dai curricula di tutti i componenti, dovrà essere pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Comune.

8. Il procedimento di verifica di congruità delle offerte è di competenza del R.U.P.; nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il R.U.P. potrà chiedere il supporto della commissione giudicatrice.

## **Articolo 10**

### **(Controllo sul possesso dei requisiti)**

1. Nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice, di importo inferiore a € 40.000, si procede alla verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con cui gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti.

2. La verifica a campione viene effettuata da ciascun Settore entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento al 10% delle procedure esperite nell'anno precedente.

3. Nelle procedure di affidamento di importo pari o superiore a € 40.000, si procede alla verifica dei requisiti autocertificati dagli operatori economici con le modalità previste dall'art. 99 del Codice. Fino al 31 dicembre 2023, la verifica avviene attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) tenuto da ANAC, e per i requisiti ivi non previsti, tramite richiesta agli Enti competenti.

4. In nessun caso possono essere richiesti agli operatori economici documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se presente nel FVOE o già in possesso della Stazione appaltante per effetto di una precedente aggiudicazione.

## **Articolo 11**

### **(Garanzie)**

1. Nelle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria, non sono richieste le garanzie provvisorie, salvo che per le procedure disciplinate dall'art. 50 comma 1 lett. c) d) ed e) del Codice, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ove ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari devono essere indicate nella determinazione a contrarre o negli atti di gara. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare 1% dell'importo contrattuale.

2. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 % dell'importo contrattuale.

4. Per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, si applicano gli articoli 106 e 117 del Codice.

## **Articolo 12**

### **(Stipula del contratto)**

1. In caso di procedura negoziata o di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000, il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata o tramite la piattaforma di e-procurement; le lettere commerciali, sottoscritte digitalmente da entrambe le parti, entro l'importo sopra indicato non sono soggette all'imposta di bollo.

2. In caso di procedura negoziata o affidamento diretto di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 140.000 per forniture e servizi ed € 150.000 per lavori, il contratto è stipulato mediante scrittura privata digitale, di competenza dell'ufficio Contratti; la scrittura privata sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R 131/1986.

3. La stipula del contratto per affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 140.000 e di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 è di norma effettuata con la forma dell'atto pubblico amministrativo, in modalità digitale, di competenza dell'Ufficio Contratti.

4. Per le procedure ad evidenza pubblica, comunque differenti da quelle citate nei commi 1 e 2, il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa, in forma digitale, a cura dell'Ufficio Contratti.

5. La stipula dei contratti conclusi mediante procedure effettuate sul mercato elettronico gestito da Consip S.P.A. avviene di norma mediante la sottoscrizione digitale del documento di stipula reso disponibile sulla piattaforma di e-procurement ed è soggetto a imposta di bollo a carico dell'aggiudicatario.

## **Articolo 13**

### **(Disposizioni finali)**

1. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice e della normativa di settore .